



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

Oggetto: D.M. 19 aprile 2017 che ha modificato i decreti interministeriali 7 Maggio 2009, 21 gennaio 2010 e 5 Febbraio 2015, relativi ai crediti d'imposta del settore cinematografico e audiovisivo – disposizioni operative

In riferimento alla pubblicazione del D.M. 19 Aprile 2017, che ha modificato i decreti interministeriali 7 Maggio 2009, 21 gennaio 2010 e 5 Febbraio 2015, relativi ai crediti d'imposta del settore cinematografico e audiovisivo, si specificano le procedure da seguire per la presentazione delle integrazioni e delle nuove domande previste dai D.M. citati e successive modificazioni.

1. Richiesta credito di imposta previsto per le imprese di produzione cinematografica di film di nazionalità italiana

- a. Le imprese cinematografiche che hanno presentato la comunicazione preventiva a decorrere dal 1° gennaio 2016, possono integrare la domanda con la richiesta dell'aliquota al 25%, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1 *bis*, del D.M. 07/05/2009 e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei modelli predisposti dalla Direzione Generale Cinema, ai sensi dell'art. 14, c. 2 del D.M. 19 Aprile 2017, e in conformità a quanto stabilito all'art. 1 comma 9 e all'art. 3 comma 1 del D.M. 07/05/2009 e successive modificazioni, includendo:
- l'autocertificazione (in base al modello allegato), redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di almeno due dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1-bis) del D.M. 07/05/2009 come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M. citato e corredata dalla documentazione che ne dimostri il possesso;
 - il prospetto contenente l'aggiornamento del riepilogo del costo complessivo ed eleggibile di produzione (Quadro F), con l'indicazione dei nuovi valori di costo eleggibile, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del D.M 07/05/2009 come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. d) del D.M. 19 Aprile 2017;
 - il piano finanziario definitivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, redatto secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 3, lett. e-ter), del D.M 07/05/2009 come modificato dal D.M. 19 Aprile 2017.



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

- b. Le imprese cinematografiche che hanno presentato la comunicazione preventiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e l'istanza finale a consuntivo entro la data di pubblicazione della presente nota, possono richiedere il credito residuo non maturato al momento della presentazione della suddetta istanza entro il termine di 180 gg dalla presentazione dell'istanza finale.

2. **Tax credit previsto per i produttori indipendenti di opere audiovisive di nazionalità italiana**

- a. Le imprese di produzione audiovisiva che hanno presentato l'istanza preventiva a decorrere dal 1° gennaio 2016, possono integrare la domanda con la richiesta dell'aliquota aumentata, secondo quanto previsto all'art. 10 del D.M. 05/02/2015 e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei modelli predisposti dalla Direzione Generale Cinema, ai sensi dell'art. 14, c. 2 del D.M. 19 Aprile 2017, includendo:
 - l'autocertificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 05/02/2015, come modificato dal D.M. 19 Aprile 2017.
- b. Si precisa che le disposizioni previste dall'articolo 10, c. 1-quinquies del D.M. 05/02/2015 e successive modificazioni, sono obbligatorie per tutti i contratti stipulati a partire dalla data di pubblicazione del D.M. 19 Aprile 2017 (23/06/2017).

3. **Tax credit previsto per le società di distribuzione di opere cinematografiche italiane**

- a. Le imprese di distribuzione cinematografica che hanno presentato la comunicazione preventiva a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono integrare la domanda, ai sensi dell'Art. 4, c.1 lett. b) del D.M. 21/01/2010 come modificato dal D.M. 19 Aprile 2017, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei modelli predisposti dalla Direzione Generale Cinema, ai sensi dell'art. 14, c. 2 del D.M. 19 Aprile 2017, includendo:
 - il contratto di distribuzione stipulato con l'impresa di produzione, ai sensi dell'art. 5, c.1, lett. e) del D.M. 21/01/2010 come modificato dal D.M. 19 Aprile 2017;
 - la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica, ai sensi dell'art. 5, c.3, lett. d-bis) del D.M. 21/01/2010 come modificato dal D.M. 19 Aprile 2017;

- il piano finanziario contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film, ai sensi dell'art. 5, c.3, lett. d-ter) del D.M. 21/01/2010 come modificato dal D.M. 19 Aprile 2017;
- l'importo del credito d'imposta già utilizzato.

- b.** Le imprese di distribuzione cinematografica che hanno presentato la comunicazione preventiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e l'istanza finale a consuntivo entro la data di pubblicazione della presente nota, possono richiedere il credito residuo non maturato al momento della presentazione della suddetta istanza entro il termine di 180 gg dalla presentazione dell'istanza finale.

4. Tax credit previsto per le società di produzione esecutiva di opere cinematografiche straniere

- a.** Le imprese di produzione esecutiva di opere cinematografiche straniere che hanno presentato la comunicazione preventiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e l'istanza finale a consuntivo entro la data di pubblicazione della presente nota possono richiedere il credito residuo non maturato al momento della presentazione della suddetta istanza entro il termine di 180 gg dalla presentazione dell'istanza finale.

5. Tax credit previsto per gli investitori esterni

- a.** Le imprese cinematografiche che hanno presentato la comunicazione preventiva investitori esterni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e che presentino contratti con i soggetti esterni stipulati entro la data di pubblicazione del D.M. 19 Aprile 2017 (23/6/2017), ai fini del mantenimento dell'aliquota del 40%, devono integrare la domanda, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei modelli predisposti dalla Direzione Generale Cinema, ai sensi dell'art. 14, c. 2 del D.M. 19 Aprile 2017, inviando:
- la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione ovvero della cointeressenza;

- la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che tutti i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione ovvero alla cointeressenza sono stati debitamente indicati nelle scritture contabili della società.

Si precisa, inoltre, che:

- le suddette integrazioni devono pervenire in originale ovvero in copia autenticata comunque corredate dalla copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità, oppure in alternativa le integrazioni possono pervenire in copia firmata digitalmente dal legale rappresentante della Società e inviata via Pec;
- le istanze finali non ancora presentate, relative a comunicazioni preventive consegnate prima della data di pubblicazione del D.M. 19 Aprile 2017 (23/6/2017), devono essere presentate entro 180 gg dall'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del D.M. 7/5/2009 e successive modificazioni e dell'art. 3, c. 4 del D.M. 21/01/2010 e successive modificazioni, ovvero entro 180 gg dal termine delle attività, ai sensi dell'art. 5, c.3 del D.M. 7/5/2009 e successive modificazioni, ovvero entro 180 gg dall'uscita in sala, ai sensi dell'art. 5, c.3 del D.M. 21/01/2010 e successive modificazioni.

Infine, si comunica che tutte le circolari pubblicate ad oggi in materia di tax credit sono da considerarsi non più applicabili a decorrere dalla data di pubblicazione della presente nota.